

fatte salve le determinazioni eventualmente già assunte dalle Province per far fronte alle richieste ricevute in fase di prima applicazione della legge, si ritiene che, con apposito gruppo di lavoro Regione-Province, peraltro già attivato sulla materia, si debba pervenire alla definizione di modelli di convenzioni unificate, valide per tutto il territorio regionale.

L'art. 13 della L. 68/99 prevede inoltre la concessione di agevolazioni, prevalentemente in forma di sgravio contributivo, a favore dei datori di lavoro privati che abbiano stipulato convenzioni ai sensi del citato art. 11, a carico del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Il 31 ottobre scade il termine ultimo per la presentazione dei programmi con richiesta di accesso al fondo. Solo con D.M. del 26 settembre 2000 il Ministero del lavoro ha provveduto alla ripartizione regionale del suddetto Fondo, che attribuisce alla Regione dell'Umbria la somma di lire 1.748.061.281. Con decreto interministeriale 31 gennaio 2000, n. 91, è stato emanato il regolamento recante norme per il funzionamento del suddetto fondo nazionale. Considerata la scarsità delle richieste di convenzione con accesso al fondo pervenute ai competenti Servizi provinciali, si ritiene che i benefici possano essere comunque concessi se ricorrono le condizioni previste dal decreto interministeriale n. 91/2000, art. 6, in attesa che con successivo provvedimento regionale, d'intesa con le Province, vengano stabilite le priorità e le modalità di concessione, l'eventuale ripartizione delle risorse tra le Province, la definizione degli indicatori di risultato, le modalità di verifica dell'utilizzo, nonché la possibilità di spostare le risorse da una Provincia all'altra a seguito delle verifiche eseguite.

La Regione si attiverà inoltre con gli enti di previdenza al fine di stabilire, anche mediante convenzioni, termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all'approvazione del programma.

Le Province dovranno altresì fornire alla Regione periodiche informazioni sull'applicazione della normativa e sulle iniziative intraprese sotto il profilo quali-quantitativo, anche al fine degli adempimenti di cui alla L. 68/99 art. 21 e al D.M. 22 novembre 1999, art. 4, comma 2, utilizzando i prospetti che saranno definiti dal gruppo di lavoro Regione-Province, che dovranno essere accompagnati da una dettagliata relazione sui singoli istituti previsti dalla normativa.

Si ritiene che il Servizio politiche del lavoro debba provvedere agli opportuni raccordi con i Servizi formazione professionale e programmazione socio-assistenziale, progettualità di territorio e azioni coordinate con gli enti locali;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2000, n. 1328.

Procedure relative alle attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali. D.Lgs. 469/97. L.R. 41/98. DPR n. 218/2000.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L. 59/97, art. 1;

Visto il D.Leg.vo 469/97, conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, che all'art. 3 disciplina le attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali;

Considerato che il comma 1 dello stesso art. 3 stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali;

Considerato che il comma 2 dello stesso art. 3 prevede che presso le Regioni è svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria;

Considerato che il comma 3 dello stesso art. 3 stabilisce che nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, le Regioni esprimono motivato parere;

Vista la L.R. 41/98, norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego, art. 13, c. 1 l. a) e c. 2;

Visto il DPR 10 giugno 2000, n. 218, regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'art. 20 L. 59/97, allegato 1, nn. 90 e 91;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto regolamento che disciplina le modalità, l'oggetto e i termini di conclusione dell'esame congiunto della situazione aziendale, ponendolo in capo al competente ufficio della Regione nel cui territorio insistono le unità aziendali interessate dall'intervento di CIGS, qualora tale intervento riguardi aziende ubicate in una sola regione;

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore attività produttive, cultura, formazione, istruzione e lavoro;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente di Servizio;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Preso atto della certificazione da parte del Servizio bilancio che l'atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del regolamento interno;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di individuare nel Servizio politiche del lavoro della Direzione attività produttive, cultura, formazione, istruzione e lavoro l'ufficio competente a cui va presentata la richiesta di esame congiunto di cui al DPR 218/2000, art. 2; il Servizio eserciterà la funzione nel rispetto di quanto previsto dal DPR 218/2000

art. 2, con l'assistenza tecnica dell'Agenzia Umbria lavoro;

3. di stabilire che la richiesta di esame congiunto deve essere presentata in forma scritta e completa della scheda notizie allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4. di stabilire che l'esame congiunto dovrà, di norma, concludersi prima che l'impresa istante possa attuare le sospensioni dei lavoratori interessati al trattamento di CIGS, tranne nei casi di amministrazione straordinaria, procedure concorsuali o eventi eccezionali e debitamente motivati;

5. di prevedere che agli incontri partecipino funzionari della Direzione provinciale del lavoro o della Direzione regionale del lavoro a seconda che l'intervento di CIGS riguardi unità produttive ubicate in una sola o in entrambe le province della regione, come previsto dal DPR 218/2000, art. 2, c. 4;

6. di individuare nella Giunta l'organo regionale competente alla emissione del motivato parere previsto dal D.leg.vo 469/97, art. 3, c. 3, con il supporto dei soggetti di cui al precedente punto 2);

7. di stabilire che detto parere sarà emanato dopo l'esame congiunto nei casi in cui questo sia svolto a livello regionale e su richiesta del Ministero del lavoro nei casi in cui sia invece svolto a livello centrale;

8. di prevedere la pubblicazione della delibera nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

9. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il Relatore
Grossi

Il Vice presidente
Bocci

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Procedure relative alle attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali - D.leg.vo 469/97 - L.R. 41/98 - DPR 218/2000.

Il D.leg.vo 469/97, di conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, all'art. 3, c.1, prevede che il Ministero del lavoro e previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali, mentre al comma 2 stabilisce che presso la Regione è svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. Le Regioni promuovono altresì gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà. Il comma 3 dello stesso art. 3 del D.leg.vo 469/97 prevede infine che, nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e previdenza sociale di cui al c. 2, le Regioni esprimono motivato parere.

La norma del D.leg.vo 469/97 è stata ripresa, relativamente al comma 2 dell'art. 3, dall'art. 13 della L.R. 41/98, recante norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego.

Il DPR 10 giugno 2000, n. 218, regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di CIGS e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ha disciplinato all'art. 2 le modalità, l'oggetto e i termini di conclusione relativi allo svolgimento dell'esame congiunto della situazione aziendale, propedeutico e indispensabile alla presentazione da parte dell'azienda della richiesta di intervento di CIGS.

La fonte normativa primaria di tale procedura di consultazione sindacale è individuata nella L. 164/75, art. 5, e prevede appunto un esame congiunto tra le parti sociali della situazione, avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

La richiesta di esame congiunto va presentata dall'imprenditore o dagli organismi rappresentativi dei lavoratori al competente ufficio individuato dalla Regione nel cui territorio insistono le unità produttive interessate all'intervento di CIGS, qualora lo stesso riguardi aziende ubicate in una sola regione, mentre va presentato al Ministero del Lavoro qualora l'intervento di CIGS si attui in più unità aziendali, dislocate in diverse regioni.

Si ritiene che l'ufficio competente debba essere identificato nel Servizio politiche del lavoro della Direzione attività produttive, cultura, formazione, istruzione e lavoro che espletterà l'intera procedura di consultazione come prevista dal DPR 218/2000, art. 2.

L'esame congiunto dovrà, di norma, concludersi prima che l'impresa istante possa attuare le sospensioni dei lavoratori interessati al trattamento di CIGS, tranne nei casi di amministrazione straordinaria - procedure concorsuali o eventi eccezionali debitamente motivati.

Gli incontri dovranno partecipare anche funzionari della Direzione provinciale del lavoro o della Direzione regionale del lavoro a seconda che l'intervento di CIGS riguardi unità produttive ubicate in una sola o in entrambe le province della regione.

L'esame congiunto ha validità corrispondente alla prevista durata del programma aziendale.

Si ritiene inoltre che la richiesta di esame congiunto debba essere inoltrata in forma scritta e accompagnata da una scheda, allegata al presente documento quale parte integrante dello stesso, contenente tutte le informazioni previste dal D.P.R. 218/2000, art. 2, c. 5, al fine di ottenere elementi di valutazione che possano successivamente consentire anche l'emissione del «motivato parere» previsto dal D.leg.vo 469/97, art. 3, c. 3.

L'emissione di tale parere rappresenta l'ulteriore fase di competenza regionale nell'ambito del procedimento per la concessione della CIGS ed è previsto sia nel caso in cui l'esame congiunto venga svolto a livello regionale, sia nel caso in cui venga invece svolto presso il Ministero del lavoro per unità aziendali ubicate in più regioni, inclusa l'Umbria.

Mentre appare chiaro che in questo secondo caso la richiesta di parere avviene su iniziativa del Ministero del lavoro, nel primo viceversa non c'è chiarezza se sia possibile emettere il prescritto parere già dopo la fase di consultazione sindacale o è comunque necessario attendere la richiesta da parte del Ministero.

Considerato che il parere è parte integrante della documentazione istruttoria delle istanze di CIGS e quindi atto necessario all'avvio del relativo procedimento, al fine di evitare ritardi che potrebbero arrecare danno ai lavoratori e alla impresa interessati, sembrerebbe opportuno che lo stesso venga espresso subito dopo la fase di consultazione sindacale, avvalendosi anche degli elementi contenuti nella scheda sopra citata.